



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
EP Centrale Ostiglia S.p.A.

PARERE ISTRUTTORIO

EP Centrale Ostiglia S.p.A.

ID 58/14750

Riesame relativo all'aggiornamento dati di progetto definitivo e modifica limite giornaliero CO con riferimento alla nuova unità a ciclo combinato della centrale termoelettrica di Ostiglia (MN)

GESTORE	EP Centrale Ostiglia S.p.A.
LOCALITÀ	Ostiglia (MN)
GRUPPO ISTRUTTORE	Ing. Paolo Bevilacqua (referente) Ing. Marco Antonio Di Giovanni Dott. Marco Mazzoni Ing. Augusto Conti - Regione Lombardia Dott. Giampaolo Galeazzi - Provincia di Mantova Dott. Valerio Primavori - Comune di Ostiglia
DATA DI EMISSIONE	25/06/2024



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
EP Centrale Ostiglia S.p.A.

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. INTRODUZIONE	6
2.1 Atti presupposti.....	6
2.2 Atti normativi	6
2.3 Atti ed attività istruttorie.....	8
3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE.....	10
4. PREMESSA	11
5. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA RICHIESTA.....	12
6. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO	18
7. TARIFFA ISTRUTTORIA	18
8. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	18
9. CONCLUSIONI	19



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
EP Centrale Ostiglia S.p.A.

1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA).
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Lombardia.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gestore	EP Produzione S.p.A. Centrale Termoelettrica di Ostiglia (MN) indicato nel testo seguente con il termine "Gestore" ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
EP Centrale Ostiglia S.p.A.

Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <p>tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;</p> <p>disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;</p> <p>migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	<p>Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Conclusioni sulle BAT	<p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
EP Centrale Ostiglia S.p.A.

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	<p>I documenti e gli atti inerenti al procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'installazione sono depositati presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA) e sono pubblicati sul sito https://va.mite.gov.it/it-IT, al fine della consultazione del pubblico.</p>
Valori Limite di Emissione (VLE)	<p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
EP Centrale Ostiglia S.p.A.

2. INTRODUZIONE

2.1 Atti presupposti

Visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare N. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 335 del 12 dicembre 2017, <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma 3 del DPR 90/2007</i> ;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC 1155 del 20/07/2023, che assegna l'istruttoria per il procedimento ID 58/14750 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">- Prof. Paolo Bevilacqua (referente)- Ing. Marco Antonio Di Giovanni (componente)- Dott. Marco Mazzoni (componente)
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">- Ing. Augusto Conti - Regione Lombardia- Dott. Giampaolo Galeazzi - provincia di Mantova- Dott. Valerio Primavori - Comune di Ostiglia

2.2 Atti normativi

Visto	il D.Lgs. 152/2006 " <i>Norme in materia ambientale</i> " (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.;
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: <ul style="list-style-type: none">– devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;– non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;– è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente– l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;– devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

EP Centrale Ostiglia S.p.A.

	– deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti”;</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a norma del quale “L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”;</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a norma del quale “Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”;</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a norma del quale “L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i> <i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i> <i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili “;</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai sensi del quale “l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
EP Centrale Ostiglia S.p.A.

	<p>a) <i>quando previsto dall'articolo 29-septies;</i></p> <p>b) <i>quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale</i>”,</p>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente “,</i>
visto	<i>l'articolo 29-septies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;</i>
visto	<i>l'articolo 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che disciplina i Riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;</i>
visti	<i>i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 2010/75/UE di cui il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale, e precisamente: la decisione di esecuzione della Commissione Europea (UE) 2021/2326 del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione e che sostituisce, a far data dalla relativa emanazione la decisione di esecuzione della commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017;</i>

2.3 Atti ed attività istruttorie

Visto	<i>l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DM 369 del 09/09/2021 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 236 del 02/10/2021), aggiornato con DM 462 del 20/10/2022 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 257 del 3-11-2022), per l'esercizio dell'installazione IPPC della società EP Produzione S.p.A. sita nel Comune di Ostiglia (MN);</i>
vista	<i>la nota prot. 95-2023-94-23P del 10/07/2023, acquisita al prot. MASE/113635 del 12/07/2023, con la quale il Gestore ha trasmesso un aggiornamento dei dati di progetto definitivo e una richiesta di modifica della prescrizione relativa al valore limite di concentrazione del CO, con riferimento alla nuova unità a ciclo combinato;</i>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
EP Centrale Ostiglia S.p.A.

vista	la nota prot. MASE/117799 del 18/07/2023 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato il procedimento di riesame identificandolo con codice ID 58/14750;
vista	la relazione istruttoria trasmessa da ISPRA in data 11/08/2023, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al prot. MASE/133384 del 14/08/2024;
visti	gli esiti della riunione del Gruppo Istruttore del 24/10/2023, di cui al verbale prot. CIPPC/1537 del 25/10/2023;
visti	gli esiti della riunione del Gruppo Istruttore del 24/10/2023 in sessione riservata, di cui al verbale prot. CIPPC/1538 del 25/10/2023;
vista	la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore con nota prot. 99-2024-94-23P del 30/01/2024, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con prot. MASE/17509 del 31/01/2024, in risposta alle richieste effettuate dal Gruppo Istruttore nella riunione del 24/10/2023 e alle osservazioni del pubblico;
visto	il decreto di VIA n. 534 del 12/08/2021, che ha autorizzato il progetto di <i>"Installazione di una nuova unità a ciclo combinato e interventi di miglioramento ambientale sui gruppi esistenti della Centrale id Ostiglia (MN)"</i> ;
visto	il decreto di esclusione dalla procedura di VIA n. 23 del 19/01/2024;
vista	la documentazione integrativa trasmessa con nota prot. 243-2024-94-8P del 21/03/2024, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con prot. MASE/55324 del 22/03/2024, con la quale il Gestore in risposta alle osservazioni della Provincia di Mantova specifica di aver trasmesso il data 22/11/2023, nell'ambito del procedimento di esclusione dalla VIA in corso, anche lo scenario che tiene conto dell'incremento del VLE per il CO da 20 a 30 mg/Nm ³ ;
visti	gli esiti della riunione del Gruppo Istruttore del 15/04/2024, di cui al verbale prot. CIPPC/802 del 18/04/2024;
visti	gli esiti della riunione del Gruppo Istruttore del 15/04/2024 in sessione riservata, di cui al verbale prot. CIPPC/803 del 18/04/2024;
vista	la relazione istruttoria trasmessa da ISPRA in data 24/05/2024, acquisita al protocollo m_ amte.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.E.0000989.27-05-2024;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione della presente relazione istruttoria, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
vista	l'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo, inviata al Gruppo Istruttore per l'approvazione in data 29/05/2024 avente prot. CIPPC/1032 del 06/06/2024;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
EP Centrale Ostiglia S.p.A.

3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Ragione sociale	EP Centrale Ostiglia S.p.A. - Centrale Termoelettrica di Ostiglia (MN)
Indirizzo sede operativa	Strada Statale Abetone Brennero km 239 - 46035 Ostiglia (MN) Strada Vignale 5 - 46035 Ostiglia (MN)
PEC	epp2@unapec.it
Sede Legale	Via Vittorio Veneto 74 - 00187 Roma
Tipo installazione	Centrale Termoelettrica
Codice e attività IPPC	Codice IPPC: 1.1 - Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW Codice NACE: 35.11 Produzione di energia elettrica Codice NOSE-P: 101.04 Combustione nelle turbine a gas (turbogas a ciclo combinato)
Gestore	Marco Bertolino Indirizzo: Strada Statale Abetone Brennero km 239 - 46035 Ostiglia (MN) e-mail: marco.bertolino@eppproduzione.it PEC: centrale.termostiglia@legalmail.it
Referente IPPC	Alessia Fiore Indirizzo: Via Vittorio Veneto 74 - 00187 Roma e-mail: alessia.fiore@eppproduzione.it PEC: epproduzione@pec.it
Impianto a rischio di incidente rilevante	NO
Numero di addetti	60
Sistema di gestione ambientale	Certificato EMAS (validità fino al 14/02/2026) Certificato ISO 14001 (validità fino al 22/02/2026)
Periodicità dell'attività	Continua



4. PREMESSA

Con nota prot. 95-2023-94-23P del 10/07/2023 il Gestore ha trasmesso al ministero un aggiornamento dei dati di progetto definitivo e una richiesta di modifica della prescrizione relativa al valore limite di concentrazione del CO, con riferimento alla nuova unità a ciclo combinato autorizzato con decreto n. 462 del 20/10/2022, chiedendo che, per il nuovo ciclo combinato OS5, il valore limite di concentrazione giornaliera per il CO sia portato da 20 mg/Nm³ a 30 mg/Nm³ (rif. fumi secchi al 15% di O₂).

Il Gestore specifica che tale incremento si rende necessario in quanto la turbina a gas OS5 di nuova concezione (turbine a gas di classe H) è la prima del fornitore selezionato ad essere installata in Italia e una delle prime nel mondo, pertanto non vi sono esperienze operative sufficienti, tali da garantire il rispetto del limite giornaliero di 20 mg/Nm³ di CO, in particolare in caso di esercizio ai regimi più bassi di potenza che potrebbero essere richiesti dal mercato della capacità (Capacity Market).

Infatti, l'abbassamento del limite di concentrazione giornaliera del CO dai 30 mg/Nm³ richiesti dal Gestore in sede di istanza di AIA, ai 20 mg/Nm³ autorizzati dall'AIA vigente, determina, per poter essere rispettato, un innalzamento del minimo tecnico, limitando il range operativo di potenza di tale ciclo combinato, e, di conseguenza, la sua flessibilità di esercizio, che è un requisito fondamentale richiesto dal mercato della capacità; al riguardo il Gestore segnala che il gruppo OS5 è risultato aggiudicatario dell'asta del Mercato della Capacità del 2024. Il Gestore rappresenta che per poter rispettare il limite giornaliero di 20 mg/Nm³ di CO, senza limitare il range operativo di potenza previsto, sarebbe necessario studiare e realizzare degli interventi, la cui implementazione non consentirebbe di rispettare le tempistiche di entrata in esercizio richieste dal Capacity Market.

Inoltre, l'innalzamento del minimo tecnico, aumenta la probabilità che durante il periodo notturno il nuovo ciclo combinato debba essere spento perché l'energia elettrica prodotta al minimo tecnico è superiore a quella richiesta dalla rete: ciò comporta maggiori periodi transitori di fermata e avviamento e maggiori emissioni di inquinanti associate a questi periodi.

Il Gestore precisa infine, che per rispettare le stringenti tempistiche di messa in esercizio dell'unità OS5, richieste dal mercato della capacità, la gara per la fornitura del nuovo ciclo combinato è stata effettuata chiedendo ai fornitori, per il parametro CO, la garanzia del rispetto del limite di 30 mg/Nm³ (rif. fumi secchi al 15% di O₂) fissato sia dal decreto di VIA (Decreto n. 354 del 12/08/2021) che dal decreto di Autorizzazione Unica (Decreto Direttoriale n. 55/19/2021 del 13/12/2021) e che quando è stato emanato il decreto di AIA che prevede per il CO un limite di 20 mg/Nm³ (DM 462 del 20/10/2022) l'impianto era già in fase di costruzione.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
EP Centrale Ostiglia S.p.A.

5. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA RICHIESTA

Il Gestore, nella documentazione tecnica trasmessa a supporto della richiesta di modifica presentata, specifica che l'abbassamento del limite di concentrazione giornaliera del parametro CO da 30 mg/Nm³ proposti nell'istanza di AIA per il nuovo ciclo combinato OS5, a 20 mg/Nm³ autorizzati dall'AIA vigente, rende necessario l'innalzamento del minimo tecnico di circa 180 MWe rispetto a quello attuale. Ciò determina una limitazione del range operativo di potenza previsto di OS5 e, di conseguenza, una limitazione della sua flessibilità di esercizio. L'aumento del minimo tecnico ha come conseguenza di ridurre il range del normale funzionamento all'interno del quale lo SME verifica il rispetto dei limiti VLE prescritti dall'AIA. Inoltre, l'innalzamento del minimo tecnico aumenta la probabilità che durante il periodo notturno il nuovo ciclo combinato debba essere spento perché l'energia elettrica prodotta al minimo tecnico è superiore a quella richiesta dalla rete; ciò comporta un maggior numero di fasi transitorie di fermata e avviamento e maggiori emissioni di inquinanti associate a questi periodi. Inoltre, per rispettare tale limite, occorrerebbe cambiare i settaggi della combustione per favorire l'ossidazione del CO, con conseguente innalzamento della produzione degli NO_x che determina l'esigenza di alimentare un quantitativo maggiore di urea al sistema SCR e, quindi, un maggiore slip di ammoniacale. Ciò comporta l'aumento delle emissioni di precursori del particolato secondario (NO_x e NH₃), inquinante ritenuto critico per la qualità dell'aria della Pianura Padana, per diminuire un inquinante, il CO, che in Provincia di Mantova non costituisce un inquinante critico per la qualità dell'aria, avendo valori registrati molto inferiori al limite di legge previsto dal D.Lgs. 155/2010.

Nelle tabelle seguenti si riporta lo stato di qualità dell'aria di CO rilevato dalle centraline di monitoraggio della provincia di Mantova per gli anni 2019-2021.

2019

Stazione	Rendimento (%)	Media annuale (mg/m ³)	N° superamenti del limite giornaliero (10 mg/m ³ come massimo della media mobile su 8 ore)	Massima media su 8 ore (mg/m ³)
<i>stazioni del Programma di Valutazione</i>				
MN Gramsci	100	0.5	0	1.9
MN S.Agnese	96	0.5	0	1.5
Schivenoglia	98	0.5	0	1.8
<i>Altre stazioni di interesse locale</i>				
MN Tridolino	89	0.4	0	1.7
Ostiglia	99	0.5	0	1.7
Monzambano	99	0.3	0	1.3



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

EP Centrale Ostiglia S.p.A.

2020

CO: Informazioni di sintesi e confronto dei valori misurati con la normativa				
Stazione	Rendimento (%)	Media annuale (mg/m ³)	N° superamenti del limite giornaliero (10 mg/m ³ come massimo della media mobile su 8 ore)	Massima media su 8 ore (mg/m ³)
<i>Stazioni del Programma di Valutazione</i>				
MN Gramsci	99	0.5	0	1.8
MN S.Agnese	99	0.5	0	1.8
Schivenoglia	97	0.7	0	2.1
Ponti sul Mincio**	36**	0.3**	0**	1.1**
<i>Altre stazioni di interesse locale</i>				
MN Tridolino	95	0.5	0	1.6
Ostiglia	99	0.6	0	2.3
Monzambano**	58**	0.4**	0**	1.2**

**alla fine del mese di luglio la postazione di Monzambano, afferente alla CTE del Mincio di Ponti sul Mincio, è stata spenta, in accordo al PdV, in concomitanza al rinnovo della convenzione per la gestione della rete tra la proprietà ed ARPA. Successivamente, lo strumento per la misura del CO precedentemente in funzione a Monzambano è stato spostato presso la postazione di Ponti sul Mincio.

2021

CO: Informazioni di sintesi e confronto dei valori misurati con la normativa				
Stazione	Rendimento (%)	Media annuale (mg/m ³)	N° superamenti del limite giornaliero (10 mg/m ³ come massimo della media mobile su 8 ore)	Massima media su 8 ore (mg/m ³)
<i>Stazioni del Programma di Valutazione</i>				
MN Gramsci	99	0.5	0	1.8
MN S.Agnese	99	0.5	0	1.4
Schivenoglia	98	0.4	0	1.7
Ponti sul Mincio	98	0.3	0	0.9
<i>Altre stazioni di interesse locale</i>				
MN Tridolino	99	0.3	0	1.4
Ostiglia	99	0.5	0	1.6



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

EP Centrale Ostiglia S.p.A.

Il Gestore evidenzia che dall'analisi dei dati di monitoraggio delle centraline emerge uno stato di qualità dell'aria per il parametro CO molto buono; non sono stati registrati superamenti del limite giornaliero di 10 mg/m^3 espresso come massimo della media mobile sulle 8 ore e i valori massimi monitorati per tale parametro sono pari a circa il 20% del limite.

Il Gestore riporta anche che dall'analisi dei risultati dello studio dell'impatto sulla qualità dell'aria presentato nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di OS5 (la concentrazione al camino di CO considerata in tale studio sia per OS5 che per i gruppi esistenti era pari a 30 mg/Nm^3), risulta che il contributo massimo nel dominio di calcolo della Centrale di Ostiglia nella configurazione di progetto (quella attualmente autorizzata con i gruppi esistenti con SCR e il gruppo OS5), alla massima capacità produttiva, in termini di massima concentrazione media su 8 ore di CO è pari a $0,06 \text{ mg/m}^3$ e, quindi, trascurabile e influente ai fini dello stato della qualità dell'aria per il parametro CO. Inoltre, a valle dello sviluppo dell'ingegneria di dettaglio, la portata dei fumi del gruppo OS5 è diminuita passando da $4.671.639 \text{ Nm}^3/\text{h}$ autorizzati dall'AIA vigente a $4.400.000 \text{ Nm}^3/\text{h}$; ciò comporta una diminuzione del suddetto impatto della Centrale di Ostiglia sulla qualità dell'aria per il parametro CO.

Il Gestore pertanto chiede che venga modificato l'attuale valore limite di concentrazione giornaliera del CO fissato dall'AIA vigente per il nuovo ciclo combinato OS5, portandolo da 20 mg/Nm^3 a 30 mg/Nm^3 , tenuto conto dei seguenti aspetti:

1. lo stato di qualità dell'aria per il parametro CO rilevato in provincia di Mantova è molto buono in quanto in tutte le centraline il numero di superamenti del limite giornaliero di 10 mg/m^3 , espresso come massimo della media mobile sulle 8 ore, è risultato pari a zero negli anni 2019-2021, con valori massimi monitorati per tale parametro pari a circa il 20% del limite;
2. le emissioni di CO della Centrale di Ostiglia sono trascurabili ai fini dello stato di qualità dell'aria per tale parametro (il contributo massimo alla massima capacità produttiva, in termini di massima concentrazione media di 8 ore di CO, è pari a $0,06 \text{ mg/m}^3$ contro un limite di 10 mg/m^3 e valori massimi monitorati dalle centraline di tale parametro pari a circa 2 mg/m^3);
3. a valle dello sviluppo dell'ingegneria di dettaglio la portata fumi di OS5 è diminuita passando dai $4.671.639 \text{ Nm}^3/\text{h}$ autorizzati dall'AIA vigente a $4.400.000 \text{ Nm}^3/\text{h}$. Ciò comporta una diminuzione dell'impatto della Centrale di Ostiglia sulla qualità dell'aria per il parametro CO rispetto a quanto autorizzato dal decreto di VIA;
4. la turbina a gas del gruppo OS5 è di nuova concezione (turbine a gas di classe H) ed è la prima del fornitore selezionato a essere installata in Italia e una delle prime nel mondo, pertanto non vi sono esperienze operative tali per cui sia certo il rispetto del limite giornaliero inferiore a quello garantito dal costruttore che per il parametro CO è di 30 mg/Nm^3 . Sarebbe quindi necessario, per poter rispettare tale limite, innalzare il minimo tecnico di 180 MWe rispetto a quello attualmente vendibile sul Mercato Elettrico e ciò determinerebbe:
 - una limitazione del range operativo di potenza previsto per il gruppo OS5 e, di conseguenza, una limitazione della sua flessibilità di esercizio che è un requisito fondamentale richiesto dal mercato della capacità e dalla continua penetrazione nel mercato elettrico italiano delle fonti di energia rinnovabili non programmabili (OS5 è risultato aggiudicatario dell'asta del Mercato della Capacità del 2024);



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

EP Centrale Ostiglia S.p.A.

- invalidare i dati acquisiti allo SME per il rispetto dei VLE prescritti dall'AIA per ulteriori 180 MWe;
 - una probabilità più alta che durante il periodo notturno il nuovo ciclo combinato debba essere spento perché l'energia elettrica prodotta al minimo tecnico è superiore a quella richiesta dalla rete con conseguente aumento dei periodi transitori di fermata e di avviamento e maggiori emissioni di inquinanti associate a questi periodi;
5. per rispettare il limite di 20 mg/Nm^3 occorrerebbe cambiare i settaggi della combustione per favorire l'ossidazione del CO con innalzamento della produzione degli NO_x , che determina l'esigenza di alimentare un quantitativo maggiore di urea al sistema SCR e quindi un maggiore slip di ammoniaca; ciò comporta l'aumento delle emissioni di precursori del particolato secondario (NO_x e NH_3), inquinante ritenuto critico per la qualità dell'aria della Pianura Padana, per diminuire un inquinante, il CO, che in Provincia di Mantova non costituisce un inquinante critico per la qualità dell'aria avendo valori registrati molto inferiori al limite di legge previsto dal D.Lgs 155/2010;
6. nelle Conclusioni sulle BAT per i Grandi Impianti di Combustione non vi sono BAT-AEL associati al parametro CO per impianti a ciclo combinato; i valori di concentrazione riportati per tale inquinante sono definiti come livelli medi annui di emissione indicativi.

Nella documentazione trasmessa il Gestore riporta inoltre i dati energetici ed emissivi del gruppo OS5 modificati a seguito della progettazione definitiva.

Bilancio Energetico

Nella tabella seguente è riportato per il gruppo OS5, il confronto tra il bilancio energetico alla capacità produttiva del progetto autorizzato AIA (in nero) e quello del progetto definitivo (in verde).

Entrate	Produzione		Rendimento	
Potenza termica di combustione	Potenza elettrica lorda	Potenza elettrica netta	Elettrico Lordo	Elettrico Netto
A	B	C	B/A	C/A
[MW _{th}]	[MW _e]	[MW]	[%]	[%]
1482,46	923,57	895,66	62,30	60,42
1429,3	896	881	62,7	61,6

Il Gestore rappresenta che dall'analisi della suddetta tabella emerge che il progetto definitivo rispetto al progetto autorizzato in AIA comporta:

- una diminuzione della potenza termica di combustione;
- una diminuzione della potenza elettrica lorda;
- una diminuzione della potenza elettrica netta;
- un aumento del rendimento elettrico lordo;
- un aumento del rendimento elettrico netto.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

EP Centrale Ostiglia S.p.A.

Il Gestore evidenzia anche che il valore del minimo tecnico riportato nell'AIA vigente per la sezione OS5, definito per una concentrazione limite di CO pari a 30 mg/Nm³, è pari a 370 MWe ed è stato determinato come il 40% di 923 MWe. Diminuendo la potenza elettrica lorda da 923,57 MWe a 896 MWe il minimo tecnico, sempre per una concentrazione limite di CO pari a 30 mg/Nm³, è pari a circa 360 MWe (40% di 896 MWe). Per una concentrazione limite di CO di 20 mg/Nm³ il minimo tecnico, come detto in precedenza, deve essere aumentato di 180 MWe e quindi diventerebbe pari a 540 MWe.

Scenario Emissivo

Durante la progettazione definitiva sono risultate delle differenze nello scenario emissivo di OS5, rispetto al progetto autorizzato AIA, che riguardano il diametro del camino e la portata fumi secchi (rif. Condizioni ISO Tamb=15°C e UR 60%).

Nella seguente tabella si riportano, a confronto, le caratteristiche geometriche ed emissive del camino di OS5 alla capacità produttiva nella configurazione del progetto autorizzato AIA (in nero) e nella configurazione del progetto definitivo (in verde).

ID	Altezza camino [m]	Diametro camino [m]	Portata fumi [Nm ³ /h] ⁽¹⁾
Progetto autorizzato AIA	90	9	4.671.639
Progetto Definitivo	90	8,25	4.400.000
Note (1) Rif. Fumi secchi @ 15% di O ₂ .			

Il Gestore infine chiede che vengano apportate 2 specifiche modifiche a quanto riportato nel quadro prescrittivo del parere istruttorio conclusivo allegato all'AIA vigente, decreto n.462 del 20/10/2022, come di seguito riportate:

- Il Gestore chiede di modificare la modalità di calcolo dei valori limite giornalieri in caso di esercizio al di sotto delle 6 ore di normale funzionamento.

PIC attuale

“I suddetti valori limite giornalieri valgono per i giorni in cui il gruppo è esercito al di sopra del minimo tecnico per un numero di ore pari o superiore a 6 ore su 24. Nel caso non si raggiungano le 6 ore di normale funzionamento, devono essere rispettati per i parametri NOx e CO i valori limiti riferiti alla media oraria calcolati nel seguente modo:

media oraria x 1,25”

Richiesta del Gestore

“I suddetti valori limite giornalieri valgono per i giorni in cui il gruppo è esercito al di sopra del minimo tecnico per un numero di ore pari o superiore a 6 ore su 24. Nel caso non si raggiungano le 6 ore di normale funzionamento, devono essere rispettati per i parametri NOx e CO i valori limiti riferiti alla media oraria calcolati nel seguente modo:

media giornaliera x 1,25”



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
EP Centrale Ostiglia S.p.A.

- Il Gestore chiede di modificare le definizioni di normale funzionamento del gruppo OS5 nel caso di partenza a freddo sulla base delle condizioni garantite dal fornitore dell'impianto OS5.

PIC attuale

“Le condizioni di normale funzionamento vengono ad essere definite come segue:

- *Entro 30 minuti dal raggiungimento del minimo tecnico, nel caso di partenza “a caldo”;*
- *Entro 60 minuti dal raggiungimento del minimo tecnico, nel caso di partenza “da tiepido”;*
- *Entro 90 minuti dal raggiungimento del minimo tecnico, nel caso di partenza “da freddo”.*”

Richiesta del Gestore

“Le condizioni di normale funzionamento vengono ad essere definite come segue:

- *Entro 30 minuti dal raggiungimento del minimo tecnico, nel caso di partenza “a caldo”;*
- *Entro 60 minuti dal raggiungimento del minimo tecnico, nel caso di partenza “da tiepido”;*
- *Entro 120 minuti dal raggiungimento del minimo tecnico, nel caso di partenza “da freddo”.*”



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

EP Centrale Ostiglia S.p.A.

6. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Dalla consultazione del sito <https://va.mite.gov.it/it-IT> risultano pervenute le seguenti osservazioni da parte del pubblico:

1 Comitato Cittadini per l'Ambiente Ostiglia (prot. MASE/168901 del 20/10/2023)

2 Comitato Cittadini per l'Ambiente Ostiglia (prot. MASE/198307 del 4/12/2023)

Il Gestore con nota prot. 99-2024-94-23P del 30/01/2024 (prot. MASE/17509 del 31/01/2024) ha trasmesso una risposta puntuale alle osservazioni del pubblico.

Il GI nell'ambito dell'istruttoria tecnica condotta ha tenuto in debita considerazione le osservazioni pervenute ritenute pertinenti con il presente procedimento.

7. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore ha versato la tariffa istruttoria, ai sensi del D.M. n. 58 del 6/03/2017, che si ritiene congrua.

8. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere adeguato da parte di ISPRA coerentemente con il presente parere.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

EP Centrale Ostiglia S.p.A.

9. CONCLUSIONI

Con nota prot. 95-2023-94-23P del 10/07/2023 il Gestore, con riferimento alla nuova unità a ciclo combinato OS5, ha trasmesso un aggiornamento dei dati di progetto definitivo e una richiesta di modifica della prescrizione relativa al valore limite di concentrazione del CO, chiedendo che il VLE prescritto nel parere istruttorio conclusivo allegato al decreto di AIA n. 462 del 20/10/2022 pari a 20 mg/Nm³ sia aumentato a 30 mg/Nm³ come era stato proposto in sede di istanza di AIA.

Il Gestore motiva tale richiesta rappresentando che un VLE di 20 mg/Nm³ limiterebbe l'operatività del gruppo OS5, dato che comporterebbe un innalzamento del minimo tecnico di circa 180 MWe, e la flessibilità di esercizio, requisito richiesto dal mercato della capacità e il gruppo OS5 è risultato aggiudicatario dell'asta del Mercato della Capacità del 2024.

L'aumento del minimo tecnico inoltre aumenterebbe la durata dei periodi transitori di avviamento e di arresto durante, riducendo il range per la condizione di normale funzionamento per la quale è previsto il rispetto dei valori limite di emissione monitorati in continuo con lo SME. Inoltre, l'innalzamento del minimo tecnico aumenterebbe la probabilità che durante il periodo notturno il nuovo ciclo combinato debba essere spento perché l'energia elettrica prodotta al minimo tecnico risulterebbe superiore a quella richiesta dalla rete; ciò comporterebbe un maggior numero di fasi transitorie di fermata e avviamento e maggiori emissioni di inquinanti associate a questi periodi.

Il Gestore rappresenta anche che per rispettare il limite di 20 mg/Nm³, occorrerebbe cambiare i settaggi della combustione per favorire l'ossidazione del CO, con conseguente innalzamento della produzione degli NO_x che a sua volta determina l'esigenza di alimentare un quantitativo maggiore di urea al sistema SCR. Ciò comporta l'aumento delle emissioni di precursori del particolato secondario (NO_x e NH₃), inquinante ritenuto critico per la qualità dell'aria della Pianura Padana, mentre dai dati di monitoraggio della qualità dell'aria forniti dal Gestore non risultano criticità correlate al parametro CO.

Il Gruppo Istruttore, alla luce della documentazione tecnica trasmessa dal Gestore e dei dati in essa riportati e considerando che la decisione di esecuzione della Commissione Europea (UE) 2021/2326 del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione per i nuovi gruppi a ciclo combinato prevede livelli medi annui di emissione i CO soltanto a titolo indicativo e comunque in un range compreso tra 5 e 30 mg/Nm³, ritiene che il parere istruttorio conclusivo allegato al DM n. 462 del 20/10/2022 sia da considerarsi modificato con le seguenti prescrizioni:

1. Il VLE per il punto emissivo A14 (gruppo OS5) per il parametro CO (Tabella n. 19) è pari a 30 mg/Nm³ come media giornaliera.
2. Dovrà essere comunque garantito il rispetto di quanto previsto dal decreto di VIA n. 534 del 12/08/2021, che ha autorizzato il progetto di *"Installazione di una nuova unità a ciclo combinato e interventi di miglioramento ambientale sui gruppi esistenti della Centrale id Ostiglia (MN)"*. Il parere allegato a tale decreto prevedeva in particolare la seguente condizione ambientale n. 1: *"Con riferimento alle emissioni in atmosfera, si dovrà garantire, tramite rendicontazione in ogni anno solare, che l'emissione massica totale annua di tutti gli inquinanti prodotti per tutti i camini non*



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

EP Centrale Ostiglia S.p.A.

sia superiore a quella autorizzata nell'attuale configurazione, prevedendo una riduzione delle ore di attività del nuovo impianto e/o di quelli esistenti, se necessaria".

3. Il Gestore, entro 24 mesi dall'entrata in esercizio a regime del Gruppo OS5, dovrà presentare una relazione di dettaglio relativa all'andamento dei valori misurati per il parametro CO e i risultati di un modello di ricaduta al suolo di tale analita utilizzando, come dati di input, i valori misurati al camino. Tale documentazione sarà oggetto di valutazione da parte dell'Autorità competente per l'eventuale ridefinizione dei limiti emissivi.
4. I valori limite giornalieri riportati nella tabella n. 19 valgono per i giorni in cui il gruppo è esercito al di sopra del minimo tecnico per un numero di ore pari o superiore a 6 ore su 24. Nel caso non si raggiungano le 6 ore di normale funzionamento, la media delle medie orarie delle effettive ore di funzionamento, per i parametri NOx e CO, deve rispettare il valore limite calcolato nel seguente modo: VLE prescritto per la media giornaliera x 1,25.
5. Alla luce dell'aggiornamento dei dati di progetto definitivi forniti dal Gestore, per la sezione OS5 risultano le seguenti caratteristiche: potenza termica di combustione pari a 1.429,3 MWt; potenza elettrica lorda pari a 896 MWe; portata pari a 4.400.000 Nm³/h; minimo tecnico pari a 360 MWe (40% di 896 MWe).
6. Per la sezione OS5, le condizioni di normale funzionamento vengono ad essere definite come segue:
 - Entro 30 minuti dal raggiungimento del minimo tecnico, nel caso di partenza "a caldo";
 - Entro 60 minuti dal raggiungimento del minimo tecnico, nel caso di partenza "da tiepido";
 - Entro 120 minuti dal raggiungimento del minimo tecnico, nel caso di partenza "da freddo".

Rimangono valide tutte le altre prescrizioni contenute nel parere istruttorio conclusivo allegato al DM n. 462 del 20/10/2022 non modificate dal presente parere.